



LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI D.LGS. 36/2023

Semplificazione ed efficienza negli affidamenti pubblici rappresentano, oggi più che mai, esigenze impellenti in quanto funzionali alla realizzazione di *milestone* e *target* previsti per l'attuazione del PNRR. Da tale necessità è derivata una delle riforme più ambiziose della nuova disciplina dei contratti pubblici, ossia la realizzazione di un Sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, sulla base del possesso di requisiti di capacità "di base" (come ad esempio articolazione misure anticorruzione, tasso di soccombenza nel contenzioso).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

[LIBRO II, PARTE III D.LGS. 36/2023](#) →

Dei soggetti

[ART. 63 D.LGS. 36/2023](#) →

Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza

[Allegato II.4](#) → Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza

IL PUNTO SULLA NUOVA DISCIPLINA

Un modello di accreditamento "a scalare": La disciplina in esame abilita le stazioni appaltanti alle funzioni di *public procurement* in base alle strutture, competenze e capacità di gestione delle procedure di acquisto.

Le stazioni appaltanti, al fine di ottenere la qualificazione dovranno quindi sviluppare una specializzazione e professionalizzazione tarata sulle dimensioni delle gare e l'oggetto delle stesse.

Prevista la possibilità di operare per il soddisfacimento dei bisogni propri ma anche per conto di altre amministrazioni non qualificate ovvero dotate di altra specializzazione.

Dalle linee guida ANAC all'allegato II.4 del codice:

Il sistema di qualificazione disegnato dalla Linee Guida ANAC di cui alla Delibera 28 settembre 2022 viene in sostanza recepito dall'allegato II.4 del nuovo Codice e si articola in tre livelli di qualificazione:

- qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di €750.000,00 e per lavori fino a 1 milione di euro;
- qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a cinque milioni di euro e per lavori fino alle soglie di rilevanza europea;
- qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo.

Oggetto dei requisiti:

I requisiti di qualificazione per la progettazione e l'affidamento attengono:

- all'organizzazione della funzione di spesa e ai processi;
- alla consistenza, esperienza e competenza delle risorse umane, ivi incluso il sistema di reclutamento e la adeguata formazione del personale;
- all'esperienza maturata nell'attività di progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti, ivi compreso l'eventuale utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni.

FAQ

È obbligatorio, per una stazione appaltante qualificarsi per poter acquistare lavori, servizi o forniture?

Ai sensi dell'art. 62, c. 1, del D.Lgs. n. 36/2023, non serve la qualificazione per l'acquisizione di:

- forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti;
- lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro.

Ai sensi dell'art. 62, c. 6, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023, non serve la qualificazione per l'affidamento di:

- servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza qualificate;
- lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1.000.000 €, mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza qualificate.

La qualificazione è obbligatoria al di sopra di tali importi.



I PASSAGGI DA EFFETTUARE

Come condizione per l'ammissione alla procedura di qualificazione, occorrerà il possesso dei seguenti **requisiti obbligatori**:

- Iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) ex art. 33-ter D.L. n. 179/2012
- Presenza nell'organigramma dell'amministrazione di un Ufficio o struttura stabilmente dedicata (per progettazione e affidamento di lavori e/o servizi e forniture)
- Disponibilità di piattaforme telematiche dedicate all'affidamento dei contratti

Di tal che, occorrerà ottenere determinati **punteggi**:

- 30 punti per la qualificazione di base
- 40 per la qualificazione intermedia
- 50 per la qualificazione avanzata

Ai fini dell'attribuzione del livello di qualificazione, i punteggi saranno attribuiti in ragione del possesso di una serie di **requisiti ulteriori**:

- presenza nella struttura organizzativa di dipendenti con competenze specifiche
- possesso di un sistema di aggiornamento e formazione del personale
- numero di gare svolte nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione
- uso delle piattaforme telematiche



DIRITTI, OBBLIGHI E SANZIONI

Le centrali di committenza dovranno necessariamente ottenere almeno la qualificazione intermedia.

L'ANAC effettua a campione verifiche sulle informazioni dichiarate dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza per controllarne la veridicità e confermare il livello di qualificazione.

Se dagli accertamenti condotti risulta una diminuzione del punteggio ottenuto che porterebbe la stazione appaltante o la centrale di committenza ad un livello inferiore, la stessa mantiene il livello di qualificazione per un anno se il nuovo punteggio è pari o superiore a quello necessario per la qualificazione di livello, ridotto del 5%. Il punteggio di qualificazione viene aggiornato annualmente.

Il nuovo Codice prevede che il possesso dei requisiti di qualificazione non possa in alcun modo essere comprovato ricorrendo ad artifici tali da eluderne la funzione.

L'ANAC, per accertati casi di gravi violazioni delle norme del Codice, può irrogare una sanzione pecuniaria (da 500 euro a 1 milione di euro) e, nei casi più gravi, disporre la sospensione della qualificazione precedentemente ottenuta.

Costituisce altresì grave violazione la mancata comunicazione ad Anac della perdita dei requisiti.

In esito all'esercizio di qualificazione, è istituito presso l'Anac (che ne cura gestione e pubblicità) un elenco delle stazioni appaltanti qualificate – di cui fanno parte, in apposita sezione, anche le centrali di committenza.

Sono qualificati di diritto:

- a) Ministero Infrastrutture e Trasporti (e Provveditorati Regionali OO.PP.);
- b) Consip S.p.A.;
- c) Invitalia;
- d) Difesa Servizi S.p.A.;
- e) Agenzia del Demanio;
- f) In sede di prima applicazione, sono iscritte con riserva le Stazioni Appaltanti di:
 - Unioni di Comuni
 - Provincie
 - Città Metropolitane
 - Regioni



LE MODALITÀ DI QUALIFICAZIONE E LA POSSIBILITÀ DI ATTRIBUIRE LA C.D. QUALIFICAZIONE CON RISERVA

L'ANAC stabilisce i requisiti e le modalità attuative del sistema di qualificazione di cui all'allegato II.4, rilasciando la qualificazione medesima e può stabilire, inoltre, ulteriori casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.

La qualificazione con riserva ha una durata massima non superiore al termine stabilito per dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione.

L' allegato II.4 prevede, inoltre, che l'ANAC stabilisca la rilevanza percentuale dei singoli requisiti, nonché:

- le modalità procedurali attraverso cui le stazioni appaltanti debbano dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice;
- le modalità procedurali di rilascio della qualificazione;
- le modalità procedurali di attribuzione del livello superiore di qualificazione, anche attraverso la fissazione di un termine congruo per le stazioni appaltanti al fine di dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione;
- le modalità procedurali di attribuzione temporanea di un livello di qualificazione inferiore, rispetto al livello precedentemente ottenuto, al verificarsi dell'irrogazione di sanzioni pecuniarie di cui all'art. 222 del Codice;
- le modalità procedurali di mantenimento della qualificazione.

Sono escluse dal sistema di qualificazione le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dalla disciplina dei settori speciali, pur essendo prevista la possibilità di integrazione dell'allegato II.4, al fine di disciplinare i relativi criteri di qualificazione, oltre che le regole di funzionamento e gli ambiti di riferimento delle relative centrali di committenza.

STAZIONI APPALTANTI NON QUALIFICATE E DOMANDA DI SUPPORTO

In assenza di qualificazione, le stazioni appaltanti sono abilitate a:

- procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;
- procedere ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui al co. 1 e 2 dell'art. 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a un milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
- effettuare ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali.

Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'Anac l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate al fine di individuare il soggetto cui rivolgersi per lo svolgimento delle procedure per le quali esse non sono qualificate.

La domanda di svolgere la procedura di gara (rivolta da stazione appaltante non qualificata a stazione/centrale di committenza qualificata) si intende accolta se non si riceve risposta negativa nel termine di 10 giorni dalla sua ricezione.

In caso di risposta negativa, la stazione non qualificata si rivolge ad Anac, che provvede entro 15 giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata.

LE DIVISIONI DELFINO & PARTNERS

<p>CONTABILITA' Supporto agli uffici finanziari degli enti locali nell'attuazione di tutte le attività strategiche e operative collegate agli adempimenti contabili</p>	<p>FISCALITA' Soluzioni, consulenze e supporto operativo qualificato per le gestioni e le problematiche adempimenti fiscali con proposte personalizzate</p>	<p>TRIBUTI Supporto agli uffici tributarie degli enti locali sia nella fase di programmazione che in quella di gestione ordinaria e recupero delle entrate</p>	<p>PARTECIPATE Soluzioni gestionali ed amministrative razionali e coerenti con il quadro normativo vigente a favore delle partecipate ed il loro enti soci</p>	<p>PERSONALE Supporto agli enti locali nella gestione giuridica, economica e strategica del personale impiegato a vario titolo nella loro attività quotidiana</p>
<p>AMMINISTRATIVO Supporto specialistico ed operativo agli uffici degli enti locali nella gestione dei procedimenti amministrativi, nonché in materia di anticorruzione e trasparenza</p>	<p>GESTIONALE Affiancamento amministrativo, economico e strategico, di enti e società, per la valutazione di progetti, forme gestionali e di servizi e partenariati</p>	<p>CONTROLLI INTERNI Soluzioni sostenibili e efficaci per i controlli amministrativi, contabili gestionali nell'ente locale e per il contrasto alla corruzione</p>	<p>REVISIONE Supporto agli enti locali ed all'organico di revisione nelle procedure di revisione contabile; affiancamento o consulenza per il loro potenziamento</p>	<p>LAVORI PUBBLICI Supporto alle attività dell'ufficio tecnico degli enti locali in carattere amministrativo, contabile, tecnico, progettuale ed controllo</p>